

La riparazione del danno nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale in una recente sentenza di merito.

di *Federica Dallabona*

TRIBUNALE DI AGRIGENTO, SEZ, I, 7 NOVEMBRE 2018, N. 1648
GIUDICE DOTT. A. QUATTROCCHI

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il discrimine temporale per la riparazione del danno: “prima del giudizio”. - 3. L’“integrale riparazione del danno”. - 3.1. L’entità del risarcimento: il risarcimento simbolico. - 3.2. I soggetti destinatari del risarcimento. - 4. La valutazione della presenza della causa di estinzione del reato e la mancata analisi degli elementi costitutivi dello stesso: profili sostanziali e processuali. - 5. Conclusioni.

1. Premessa.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Agrigento, all’esito dell’istruzione dibattimentale, ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per avvenuta riparazione integrale del danno.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto integrata la causa estintiva prevista dal co. 3 dell’art. 341 *bis* c.p., avendo l’imputato risarcito – benché simbolicamente – i soggetti offesi dalla condotta, seppur al termine dell’istruttoria dibattimentale.

Per giungere a tale soluzione, il giudicante ha affrontato due macroargomenti.

In primo luogo, esso ha verificato l’operatività della causa di estinzione in questione con riferimento al momento processuale in cui è stato effettuato il risarcimento. In particolare, il giudice ha dato un significato concreto all’espressione “prima del giudizio” contenuta nella disposizione che prevede la causa estintiva in esame, escludendo che la condotta riparatoria debba necessariamente estrinsecarsi prima dell’apertura del dibattimento, potendo essere valutata positivamente, ai sensi dell’art. 341 *bis* co. 3 c.p., anche una condotta riparatoria concretamente posta in essere al termine dell’istruttoria dibattimentale ma prima della sentenza.

In secondo luogo, il Tribunale ha analizzato le caratteristiche della condotta riparatoria che dà luogo alla causa estintiva in questione. A tal proposito, esso ha osservato che la riparazione può constare di un risarcimento monetario anche simbolico, qualora sia accompagnato da una condotta riparatoria di ordine morale.

Perciò, il giudice, valutando il caso di specie, ha riconosciuto l'integrazione della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 341 *bis* c.p., avendo l'imputato effettuato un versamento di euro 30,00 all'Arma dei Carabinieri a titolo di risarcimento e inviato formale dichiarazione di scuse ai due carabinieri offesi dalle frasi oltraggiose pronunciate nei loro confronti, seppur tali azioni si siano date al termine dell'istruttoria dibattimentale.

Ciò premesso, nel prosieguo saranno analizzate più nel dettaglio le giustificazioni che hanno portato il Tribunale di Agrigento ad addivenire alle conclusioni sopra anticipate. In particolare, sarà oggetto di attenzione il ragionamento che ha portato il giudice a dare alla locuzione "prima del giudizio" un valore comprensivo anche della fase dibattimentale, nonché le motivazioni che hanno portato lo stesso a dare al termine "riparazione" previsto dalla causa estintiva in questione il significato sopra menzionato.

2. Il discrimine temporale per la riparazione del danno: "prima del giudizio".

Il giudice, nel caso di specie, per valutare l'effettiva possibilità di riconoscere l'operatività della causa estintiva in questione, ha voluto innanzitutto verificare se fosse possibile considerare positivamente a tal fine anche una condotta riparatoria – in particolare, il risarcimento del danno – intervenuta a dibattimento già aperto.

Per fare ciò, ha dapprima raffrontato la previsione di cui all'art. 341 *bis* co. 3 c.p. con la limitrofa fattispecie dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

Infatti, anche tale circostanza, analogamente alla causa estintiva in oggetto, richiede che il soggetto abbia risarcito il danno derivante da reato "prima del giudizio".

Dunque, *prima facie*, si potrebbe affermare che il momento entro il quale vada posta in essere la condotta riparatoria di cui all'art. 341 *bis* co. 3 c.p. sia il medesimo previsto dalla circostanza attenuante. Così, si dovrebbe negare l'operatività della causa di estinzione in parola allorché la riparazione si verifichi dopo l'apertura del dibattimento, ossia a processo già incardinato, dato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'analoga fattispecie descritta dall'art. 62 n. 6 c.p. sia ravvisabile soltanto se il risarcimento del danno avvenga in un momento antecedente rispetto alla formale apertura del dibattimento (cfr. *ex multis*, C. Cass., 13528/2015).

Tale conclusione potrebbe anche essere condivisa, se non fosse però per un particolare che richiede di diversificare le due fattispecie, come sottolinea il giudice in sentenza.

Infatti, la motivazione che ha portato la giurisprudenza a ritenere utile ai fini dell'integrazione della circostanza in questione solo quel risarcimento che sia stato effettuato prima dell'apertura del dibattimento, poggia sull'assunto per cui, data la natura soggettiva dell'attenuante, solo un risarcimento versato prima del giudizio può essere indice di spontanea volontà riparatoria che legittima una diminuzione della pena irrogabile (cfr., C. Cass., Sez. I, 7 ottobre 2010, n. 40993).

Ma tale asserzione non può essere trasposta acriticamente con riferimento alla locuzione “prima del giudizio” presente nell’art. 341 *bis* co. 3 c.p.

Infatti, secondo il Tribunale di Agrigento, non va scordato che in quest’ultimo caso si parla di un “effetto estintivo (e non di semplice attenuazione sanzionatoria), effetto che viene considerato dal legislatore nella sua portata meramente oggettiva senza ciò tenere conto di profili psicologici-motivazionali”.

Proprio per questo motivo, dunque, il giudice ha ritenuto che anche il risarcimento pervenuto dopo l’apertura del dibattimento potesse integrare la causa estintiva in discorso, essendo sufficiente “la mera sussistenza di una condotta ‘integralmente riparativa’ da parte dell’imputato” (e non anche uno spontaneo pentimento, che, come tale, deve logicamente collocarsi prima dell’instaurazione del processo).

Quindi, in conclusione, il decidente ha ritenuto che “le esigenze strutturali e di economia processuale a cui è ispirata la disposizione siano realizzate anche quando, come nel caso di specie, la proposizione del risarcimento ‘estintivo’ avvenga nel corso del dibattimento”.

Ancora, a suffragio della propria tesi, il giudice ha anche affermato, secondo un ragionamento *a fortiori*, che, “se la stessa giurisprudenza di legittimità reputa che l’imputato sia ancora in termini per provvedere al risarcimento del danno o per presentare un’offerta reale *ex art.* 1209 c.c. anche prima dell’instaurando giudizio d’appello (C. Cass., Sez. VI, 11 novembre 2014, n. 49544), non vi è ragione per espropriarlo di tale facoltà riconosciutagli dalla legge già nel primo grado di giudizio, soddisfacendo evidenti esigenze di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di deflazione delle fasi di impugnazione”.

Tale ragionamento sembra piuttosto condivisibile, anche se occorre rilevare come invece la lettera della norma sembrerebbe deporre più per un’equiparazione tra i due momenti previsti per il risarcimento dall’art. 341 *bis* co. 3 c.p. e dall’art. 62 n. 6 c.p.

In ogni caso, le ragioni addotte dal Tribunale di Agrigento appaiono comunque convincenti nonché idonee a superare il dato letterale.

Infatti, la diversa natura tra la fattispecie estintiva e quella circostanziale non può essere sottovalutata o non essere presa in considerazione per l’interpretazione delle disposizioni stesse.

La locuzione “prima del giudizio”, con il significato di momento anteriore all’apertura del dibattimento, infatti, ha senso solo se collegata all’attenuante della riparazione del danno, dovendo questa essere connotata da almeno un barlume di soggettivo e spontaneo pentimento¹ per la condotta tenuta, il che può darsi soltanto in una fase che precede il dibattimento.

¹ L’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. è “ravvisabile solo se l’azione diretta ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose è spontanea (oltreché efficace), cioè determinata da motivi interni all’agente e non influenzata in alcun modo da fattori esterni che operino come pressione sulla spinta psicologica” (cfr., *ex multis*, C. Cass., Sez. I, 07.10.2010, n. 40993).

Mentre lo stesso non può dirsi per la causa estintiva, la quale non basa la propria *ratio* sulla resipiscenza dell'agente, a seguito della quale l'ordinamento è pronto ad accordare allo stesso uno sconto di pena, bensì poggia su una logica di economia processuale. A fronte di ciò, dunque, non può che potersi affermare che tale esigenza deflattiva si possa realizzare anche per mezzo di risarcimenti che avvengono nel corso del dibattimento, dovendosi accordare al comportamento riparatorio del *reo* un effetto estintivo.

3. L'“integrale riparazione del danno”.

Una volta individuato il momento processuale in cui è ancora possibile ritenere tempestiva la condotta “estintiva” dell'imputato, il Tribunale di Agrigento si è interrogato innanzitutto sul significato di “integrale riparazione del danno”, per capire quali comportamenti possano essere considerati positivamente ai fini dell'integrazione della causa estintiva in parola.

In particolare, il giudicante si è chiesto quale fosse l'entità del risarcimento accettabile a tale scopo, ma soprattutto se la norma richieda solo uno sforzo monetario o anche un *quid pluris* e, se sì, in che termini.

Nel caso di specie, infatti, l'imputato aveva effettuato un versamento di euro 30,00 in favore dell'Arma dei Carabinieri, della quale facevano parte i due pubblici ufficiali offesi, e aveva inviato una lettera di formali scuse direttamente a questi ultimi. Il problema era quindi quello di valutare se tali condotte potessero integrare la causa di estinzione del reato in questione.

A questo proposito, lo stesso giudice, in risoluzione del quesito, ha affermato che la condotta riparatoria di cui all'art. 341 *bis* co. 3 c.p. può anche constare in un risarcimento patrimoniale simbolico, purché sia accompagnato da un risarcimento di ordine morale, non essendo necessaria per l'integrazione della causa estintiva un risarcimento del danno integrale.

In secondo luogo, il Tribunale di Agrigento ha dovuto prendere posizione con riferimento ai soggetti che devono o possono considerarsi destinatari della condotta riparatoria.

A tal proposito, il giudice ha dovuto confrontarsi con il dato normativo per cui il risarcimento dovrebbe essere effettuato “sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima”.

Nel caso di specie, però, il risarcimento – inteso come corresponsione di denaro – era stato effettuato soltanto nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, e non anche a favore dei due agenti oltraggiati.

Ciò osservato, il Tribunale ha deciso di dare un particolare valore al sintagma correlativo “sia...sia”, intendendolo come un elemento che obbliga il giudice a verificare se la condotta delittuosa abbia offeso maggiormente l'istituzione o le singole persone, per poi decidere, sulla base delle particolarità del caso di specie, se il risarcimento effettuato dall'imputato sia congruo a riparare il danno effettivamente causato, il tutto rapportato alla concreta offesa.

3.1. L'entità del risarcimento: il risarcimento simbolico.

Quanto poco sopra accennato con riferimento all'entità del risarcimento richiesto dall'art. 341 *bis* co. 3 c.p. sarà meglio analizzato in questa parte del lavoro di commento.

Dunque, per riprendere le fila del discorso, sarà utile individuare i punti fermi del ragionamento proposto dal Tribunale di Agrigento.

In primo luogo, esso sottolinea il fatto che la norma di cui si discute predica l'“integralità” della condotta riparatoria nel suo insieme, e solo indirettamente del risarcimento, il quale è soltanto la principale modalità attuativa della riparazione stessa.

Da ciò, poi, ne deduce che tale dato testuale “in una prospettiva teleologicamente orientata alla finalità deflattiva che anima la disposizione, merita massima valorizzazione e porta a concludere che una riparazione integrale può anche seguire a un risarcimento simbolico, quanto meno ove tale simbolicità sia causalmente avvinta alle disagiate condizioni patrimoniali dell'imputato e laddove integrata da una riparazione di ordine morale quale una formale dichiarazione di scuse”.

Invero, il termine “riparazione” indica un qualcosa di diverso da risarcimento quale ristoro patrimoniale per un danno subito, seppur quest'ultimo può essere una delle modalità esplicative della riparazione stessa. Infatti – come del resto insegna la giustizia riparativa, alla quale occorre rifarsi per disegnare i contorni delle condotte riparatorie delle quali ultimamente il legislatore fa gran uso nel ritratteggiare fattispecie penali² – il risarcimento del danno in forma di dazione patrimoniale è solo uno dei tanti modi in cui si può profilare la riparazione. Più banalmente, si dovrebbe pensare alla riparazione come a un insieme di condotte volte a “ricucire” il legame tra soggetto passivo e soggetto attivo del reato, tra le quali può figurare il risarcimento del danno, ma non come unica modalità di ricomposizione³.

Inoltre, pensandola diversamente, ossia ritenendo che la riparazione di cui all'art. 341 *bis* co. 3 c.p. debba coincidere con l'integrale risarcimento del danno in forma patrimoniale – come ha rilevato anche il Tribunale di Agrigento – si incorrerebbe in una potenziale applicazione incostituzionale della norma “sotto il profilo dell'irragionevolezza, laddove l'estinzione di tale reato fosse subordinata esclusivamente (e meramente) ad una prestazione di tipo risarcitorio patrimoniale, considerata la natura plurioffensiva della fattispecie di cui all'art. 341 *bis* c.p., in cui, accanto all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale soggetto passivo del reato vengono tutelati anche il prestigio della pubblica amministrazione e il regolare svolgimento della funzione, in alcun modo ristorati da un risarcimento esclusivamente patrimoniale”.

Ancora – ha evidenziato il giudice – se si dovesse ritenere operativa la causa estintiva solo in presenza di un integrale risarcimento patrimoniale si incorrerebbe nella violazione dell'art. 3 Cost., poiché si verrebbe necessariamente a creare

² Per completezza, v. E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale*, Collana della Facoltà di Giurisprudenza, 14, Trento, 2017.

³ *Ibidem*.

disparità tra imputati “ricchi” – che potrebbero permettersi di godere dell’estinzione del reato – e imputati “poveri”.

Ciò detto, il decidente ha concluso affermando che l’unico modo per dare una lettura della norma che sia coerente con l’ordinamento giuridico è quella di ammettere, ai fini dell’art. 341 *bis* co. 3 c.p., anche risarcimenti patrimoniali “simbolici”, quando la riparazione sia composta anche di un risarcimento di ordine morale, quale, appunto, una dichiarazione di scuse, come nel caso di specie.

Tale conclusione appare condivisibile, sia per quanto riguarda le obiezioni di ordine costituzionale, sia perché, a ben vedere, è la stessa lettera della norma che impone di considerare valida a scopo estintivo quella condotta che sia integralmente riparatoria, e non risarcitoria.

3.2. I soggetti destinatari del risarcimento.

Infine, il giudice ha concentrato l’attenzione sui soggetti destinatari del risarcimento.

Infatti, la disposizione in oggetto impone che il risarcimento sia effettuato sia a favore dei soggetti direttamente oltraggiati, sia nei confronti dell’ente di appartenenza degli stessi.

Nel caso di specie, però, il risarcimento ha riguardato solo l’Arma dei Carabinieri, e non anche i pubblici ufficiali offesi.

A tal proposito, però, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto di dover rilevare che “sebbene la disposizione utilizzi a tal fine una congiunzione correlativa (“sia...sia...”), in realtà appare più corretto ritenere che l’uso di un simile sintagma non imponga in ogni caso la correlazione tra i due elementi (pubblici ufficiali e ente di appartenenza con conseguente obbligo risarcitorio a favore di ambedue), quanto, piuttosto, la verifica in ordine alle caratteristiche della condotta oltraggiosa posta in essere per apprezzare se l’oltraggio si sia riverberato principalmente sui singoli agenti ovvero nei confronti dell’istituzione di appartenenza”.

Così, essendovi un risarcimento di ordine morale indirizzato a una delle due parti summenzionate, può ritenersi sufficiente a fini estintivi anche il risarcimento patrimoniale effettuato in favore dell’altra parte.

In questo modo è stata valutata congrua la condotta riparatoria posta in essere dall’imputato nel caso di specie, avendo egli corrisposto una somma di denaro a favore dell’Arma dei Carabinieri e inviato una lettera di scuse ai pubblici ufficiali offesi.

Anche tale conclusione, seppur forse difficilmente giustificabile dal dato testuale della norma, appare condivisibile guardando alla *ratio* della stessa. Infatti, non si vede perché, di fronte a una condotta riparatoria piena, dovrebbe essere negata l’estinzione del reato solo perché non vi è stato un doppio risarcimento patrimoniale. Ciò che importa, quindi, è che entrambe le parti abbiano avuto una sorta di ristoro, anche se non necessariamente per entrambe deve trattarsi di un risarcimento patrimoniale.

4. La valutazione della presenza della causa di estinzione del reato e la mancata analisi degli elementi costitutivi dello stesso: profili sostanziali e processuali.

Il giudice in questione ha così pronunciato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

Nel fare ciò, però, pur riempiendo correttamente di significato la causa estintiva dal punto di vista sostanziale – come visto finora – non ha speso alcuna parola nella valutazione circa l'integrazione della fattispecie tipica di cui all'art. 341 *bis* co.1 c.p.

Più precisamente, di fronte a una specifica richiesta del difensore di pronunciare l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato o non sussiste e solo in estremo subordine dichiararsi il non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, il Tribunale ha “tagliato corto”, affermando che “la proposta ristorativa veicola un sostanziale riconoscimento dell'esistenza e della attribuibilità all'imputato della condotta di oltraggio, facendo venir meno la necessità di svolgere od esaurire l'istruzione probatoria dibattimentale che costituisce, quindi, il segmento processuale su cui direttamente incide la condotta estintiva”. E sostenendo poi che “da un punto di vista sistematico, tale conclusione appare senz'altro in armonia con la *ratio* deflattiva insita nella disposizione, volta, cioè, ad evitare che il processo debba comunque procedere oltre con un accertamento istruttorio che si rivelerebbe sostanzialmente inutile”.

Così, secondo il giudice – in linea con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata⁴ – a fronte della presenza di una causa di estinzione, anche quando questa si palesi alla fine dell'istruttoria dibattimentale, legittima la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere, senza lasciare spazio anche a una valutazione circa la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria secondo le formule – più vantaggiose per l'imputato in termini di *ne bis in idem* e di responsabilità civile – di cui all'art. 530 c.p.p. Tutto ciò, a fronte di un'asserita necessità di economia processuale.

Pur sapendo che questo è ormai l'orientamento consolidato, non ci si può comunque esimere dall'esprimere qualche critica di carattere prettamente dogmatico, supportata però unicamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte più risalente⁵.

⁴ Cfr., *ex multis*, C. Cass., S.U., 28 maggio 2009, n. 35490 (rv. 244273) e C. Cass., S.U., n. 28954 del 2017: “All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità”.

⁵ C. Cass., Sez. II, 15 ottobre 1992, Tulliani: “Se una causa estintiva del reato interviene nelle fasi anteriori al dibattimento, in cui il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio, il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, 2° comma, c.p.p. può essere pronunciato solo se dagli atti già acquisiti risulti <evidente> l'innocenza dell'imputato; qualora, invece, la causa estintiva interviene o, comunque, può essere applicata dopo l'istruzione dibattimentale, ha pieno vigore la regola di giudizio, dettata dall'art. 530, 2° comma, c.p.p., secondo la quale la situazione di dubbio sulla responsabilità è equiparata

A tal proposito, occorre osservare come le Sezioni Unite, e così anche il Tribunale di Agrigento, abbiano ritenuto corretto soprassedere alla valutazione circa la possibilità di una pronuncia assolutoria “strettamente meritale” *ex art. 530 c.p.p.*, adducendo a motivazioni di economia processuale. In sostanza, di fronte all’evidenza dell’esistenza di una causa di estinzione del reato – in qualunque momento processuale questa si palesi – precluderebbe qualsiasi sindacato concernente l’integrazione della fattispecie tipica. Ciò significa anche che, pure in fase processuale, quando l’istruttoria dibattimentale è praticamente conclusa, vale la regola dell’evidenza di cui all’art. 129 co. 2 c.p.p.; in altre parole, anche all’esito del dibattimento, quando il giudice ha un cospicuo materiale probatorio da valutare, di fronte a una evidente causa estintiva del reato è precluso il sindacato della fattispecie in vista di una possibile pronuncia ai sensi dell’art. 530 c.p.p. Questo allora significa che è possibile una assoluzione *ex art. 530 c.p.p.* solo quando all’esito del dibattimento non sia palese una causa di estinzione del reato, e ciò per una questione di economia processuale.

Qui però sta il punto dolente. Si può davvero sostenere che – all’esito dell’istruttoria dibattimentale (quindi a processo praticamente concluso) – per un’astratta ragione di economia processuale si possa legittimamente omettere di valutare il materiale probatorio ormai già raccolto, precludendo così all’imputato di poter beneficiare di una pronuncia *ex art. 530 c.p.p.*?

Secondo la Corte di cassazione sì.

Ad avviso contrario, però, si può sottolineare come tale *modus procedendi*, ormai consolidato, rischi di vanificare il principio del *favor innocentiae* che trova comunque riconoscimento all’interno del sistema processualpenalistico.

Infatti – come nel caso di specie – quando ormai il processo è già giunto al termine, non sembra proprio così sostenibile che il principio del *favor innocentiae* soccomba sotto l’egida di asserite ragioni di economia processuale (della quale ormai non si può più parlare, essendo il processo già interamente celebrato), giustificando una pronuncia *ex art. 531 c.p.p.* in luogo di una *ex art. 530 c.p.p.*, che, pur essendo vantaggiosa per l’imputato, lo è sempre meno rispetto a una assoluzione pienamente meritale.

In ogni caso, seppur rilevando tali criticità, occorre dare atto che la soluzione adottata dal Tribunale di Agrigento, è pienamente in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte.

5. Conclusioni.

Ciò detto, in conclusione, si possono rilevare dei punti fermi della pronuncia in questione.

Innanzitutto, è stato stabilito che la riparazione di cui all’art. 341 *bis* co. 3 c.p., per poter essere valutata positivamente a fini estintivi, può darsi anche in un momento

alla mancanza di prova sulla stessa e, conseguentemente, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione con la formula prescritta”.

posteriore rispetto all'apertura del dibattimento, e ciò data la natura oggettiva della stessa causa di estinzione, nonché per motivi di economia processuale che ne costituiscono la *ratio*.

In secondo luogo, il giudice ha statuito che per “integrale riparazione” del danno si può intendere anche un risarcimento simbolico, purché accompagnato da una condotta di ordine morale che possa ricucire il rapporto con il soggetto passivo.

Inoltre, tale riparazione deve riguardare sia la persona offesa *tout court*, sia l'ente di appartenenza della stessa, seppur il risarcimento rivolto a ciascuna delle due classi soggettive può presentarsi sotto diverse forme.

Infine, da un punto di vista processuale, è stato confermato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in qualunque momento del processo, qualora sia palese l'esistenza di una causa di estinzione del reato, vada dichiarato il non doversi procedere, senza procedere alla valutazione circa la possibilità di un'assoluzione *ex art. 530 c.p.p.*